



Decreto Dirigenziale n. 306 del 24/11/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 2 - UOD. Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:

REGG.TI CE. 852-853/04 - ALLEGATO III - SEZ. VII - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA E DELL'APPROVAL NUMBER CE IT S7467 - CENTRO SPEDIZIONE MOLLUSCHI GALLEGGIANTE REALIZZATO A BORDO DELLA M/BARCA 4 NA 868 DELLA GIACOBBE SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO CON SEDE LEGALE IN BACOLI (NA) - VIALE OLIMPICO, N. 38 ED ORMEGGIO IN BACOLI (NA) - LOCALITA' CASEVECCHIE

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che allo stabilimento di cui all'oggetto è già stato attribuito l'approval number CE IT S7467 attestante il riconoscimento ai sensi del Reg CE 853/04 giusto D.D. n. 202/SAN/STAP-NA del 13.7.2010;

che l'impresa, ai sensi della DGRC 318/15, ha presentato richiesta di sospensione dell'attività e dell'approval number a seguito della declassificazione degli specchi acquei di Bacoli

PRESO ATTO

della comunicazione dell'ASL NA 2 Nord – Servizio Vigilanza ed Igiene Prodotti della pesca dell'8.11.2016, con la quale è stata trasmessa la citata richiesta di sospensione prodotta dall'Amministratore Unico dell'Impresa de qua;

DATO ATTO della ns. nota, prot. n. 738000 dell'11.11.2016, inviata tramite pec all'ASL territorialmente competente ed al rappresentante legale della Società interessata, di comunicazione avvio di procedimento, ai sensi degli artt. 7 e segg. L. 241/90 e ss.mm.ii. per la sospensione dell'attività produttiva e dell'Approval Number CE IT S7467 attribuito all'impianto di che trattasi, rendendo noto, trascorsi 10 gg. dalla data di ricevimento della stessa, il procedimento di adozione del provvedimento di sospensione;

CONSIDERATO

- che sono trascorsi oltre 10 gg. dalla data di invio della comunicazione di Avvio di procedimento;
- che non sono state presentate memorie scritte, documenti e osservazioni e che la parte interessata e/o i controinteressati non hanno chiesto di essere uditi in contraddittorio;

RITENUTO

Che per quanto sopra si debba procedere all'emissione del presente decreto per la sospensione dell'attività del citato stabilimento per la durata massima di 2 (due) anni, a far data dalla notifica del presente provvedimento, così come stabilito nella D.G.R.C. n. 318 del 21.5.2015, superato detto periodo l'ASL territorialmente competente avvia il procedimento di ritiro del riconoscimento per la linea d'attività sospesa o per tutto lo stabilimento nel caso la sospensione sia stata totale, secondo le modalità della L. 241/90 per quanto riguarda gli avvisi di procedimento;

VISTI

- l'art. 4 del reg. CE 853/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
 - il Reg. CE 852/2004;
 - il REG. CE 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- il T.U.A. 152/2006;
 - il D. Lgs.vo 128/2010;
 - l'art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni e Province autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;
 - il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ad oggetto: "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.L.vo 112/98";
 - la D.G.R.C. n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n. 12: "Ordinamento amministrativo della G.R.C.", pubblicato sul BURC n. 77 del 16.12.2011;

- il vigente Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 488 del 31.10.2013;
- il DPGR n. 279 del 13.11.2013 di conferimento incarico al Dirigente della U.O.D. 2 Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria;
- la nota prot. n. 0126952 del 21.2.2014 Dipartimento 54 – Direzione generale n. 10;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 318 del 21.5.2015;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

Di disporre la sospensione temporanea dell'attività di Centro Spedizione Molluschi Galleggiante nonché dell'approval number CE IT S7467 assegnato allo stabilimento condotto dalla GIACOBBE SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO con sede legale in Bacoli (NA) - Viale Olimpico, n. 38, per la durata massima di 2 (due) anni, a far data dalla notifica del presente provvedimento, così come stabilito nella D.G.R.C. n. 318 del 21.5.2015, superato detto periodo l'ASL territorialmente competente avvia il procedimento di ritiro del riconoscimento per la linea d'attività sospesa o per tutto lo stabilimento nel caso la sospensione sia stata totale, secondo le modalità della L. 241/90 per quanto riguarda gli avvii di procedimento;

Di evidenziare che, avverso il provvedimento di revoca adottato, la GIACOBBE SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO con sede legale in Bacoli (NA) - Viale Olimpico, n. 38 ed ormeggio in Bacoli (NA) - località Casevecchie, può proporre ricorso al TAR nonché agli Organi Amministrativi competenti entro i tempi previsti dalla vigente normativa;

Il presente provvedimento viene inviato alla Segreteria di Giunta Regionale, nonché, per opportuna conoscenza, al SUAP ed all'ASL territorialmente competenti e al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione.

Il Dirigente della UOD 2
Dr. Paolo Sarnelli